



COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 43
del 10/7/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di I convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Modifica Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria "IMU"

L'anno duemilatredici, addì dieci del mese di luglio alle ore 19,30 nella sala delle adunanze consiliari

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale nelle persone dei sigg.ri:

		Presente	Assente
1) Salvatore De Meo	Sindaco	1	
2) Parisella Piero	Componente	2	
3) Trani Giovanni	Componente	3	
4) La Rocca Guido	Componente		1
5) Sansoni Alessandro	Componente	4	
6) Carnevale Marco Antonio	Componente	5	
7) Corina Luigi	Componente	6	
8) Mattei Vincenzo	Componente	7	
9) Leone Oronzo	Componente		2
10) Muccitelli Roberta	Componente	8	
11) Refini Vincenzo	Componente	9	
12) Paparello Elio	Componente	10	
13) Spagnardi Claudio	Componente	11	
14) Saccoccio Carlo	Componente	12	
15) Coppa Biagio	Componente	13	
16) Gentile Sergio	Componente	14	
17) Giuliano Elisabetta	Componente	15	
18) Marino Maria Luigia	Componente	16	
19) Di Manno Giulio Cesare	Componente	17	
20) Cima Maurizio Vincenzo	Componente	18	
21) Cardinale Franco	Componente	19	
22) Turchetta Egidio	Componente	20	
23) Padula Claudio	Componente		3
24) Forte Antonio	Componente	21	
25) Paparello Maria Civita	Componente	22	
26) Faiola Arnaldo	Componente	23	
27) Fiore Bruno	Componente		4
28) Di Manno Giancarlo	Componente	24	
29) De Luca Luigi	Componente	25	
30) Trani Vincenzo Rocco	Componente	26	
31) Parisella Luigi	Componente	27	

Assiste il segretario generale dott. Francesco Loricchio

Essendo legale il numero degli intervenuti, la prof.ssa Maria Luigia Marino assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato

In via preliminare viene presentata la proposta di trattare congiuntamente il presente punto all'ordine del giorno con quello successivo. La proposta viene sottoposta a votazione, il cui esito è il seguente: Favorevoli n.18; Contrari n. 1 (Di Manno Giancarlo); Astenuti n. 2 (Forte Antonio, Turchetta Egidio).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto: il D.L. 8 aprile 2013 n. 35, convertito in Legge 6 giugno 2013 n. 64 art. 10, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti locali 2013, che estende i suoi effetti anche all'approvazione delle aliquote e del regolamento, è prorogato al 30 settembre 2013;

Visto il decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, sulle semplificazioni fiscali (convertito dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012), il quale ha modificato l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011), ed in particolare:

- art. 3 commi 10 e 11, che fissa ad € 30,00 (trenta/00) l'importo minimo per l'emissione di atti di accertamento e, per l'attivazione delle procedure di riscossione da parte degli enti locali;
- art. 4 comma 5 lettera b), con il quale è stata stabilita la riduzione del 50 per cento dell'imponibile dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- art. 4 comma 5 lettera f), il quale stabilisce che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia, a condizione che non risulti locato;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 28 febbraio 2012, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria;

Ritenuto dover adeguare l'attuale regolamento alla normativa di cui sopra, con l'introduzione:

- dell'art. 7 bis, con all'oggetto - "Fabbricati inagibili o inabitabili";
- modifica del comma 4 art. 13 - "Attività di controllo";
- integrazione del comma 2 dell'art. 4 - "Abitazione principale e pertinenza";

così come riportati nel testo aggiornato del regolamento comunale;

Preso atto che il regolamento, così come modificato ed approvato con il presente atto deliberativo, ha effetto dal 1° gennaio 2013;

Visto:

- il D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto dell'Ente;

Visto il verbale n. 40 del 17 giugno 2013 (agli atti), con il quale il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. dal responsabile del Settore II- Bilancio e Finanze;

Dato atto che il presente punto viene discusso congiuntamente con il punto successivo dell'odierno Consiglio comunale;

Tenuto conto della relazione dell'assessore al bilancio e finanze, rag. Capasso Vincenzo e degli interventi dei signori consiglieri, le cui trascrizioni vengono allegate al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che i signori consiglieri della minoranza non partecipano al voto;

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 18,

D E L I B E R A

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrata e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **Di approvare** l'allegato regolamento per la disciplina **dell'Imposta Municipale propria**, denominata IMU;
- 3) **Di dare atto** che il regolamento ha effetto dal **1° gennaio 2013**;
- 4) **Di inviare** la presente, per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del MEF, ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis del D.L. n. 201/2011, così come modificato dal D.L. 8 aprile 2013 n. 35, convertito in Legge 6 giugno 2013 n. 64;

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che i signori consiglieri della minoranza non partecipano al voto;

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 18,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.



COMUNE DI FONDI (LT)
Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale
n. 43 del 10 LUG. 2013

COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

REGOLAMENTO
per l'applicazione della
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA



INDICE

Art. 1	Ambito di applicazione e scopo del Regolamento	pag. 1
Art. 2	Istituzione dell'imposta. Presupposto	" 1
Art. 3	Soggetti passivi	" 1
Art. 4	Abitazione principale e pertinenze	" 1
Art. 5	Detrazione abitazione principale	" 1
Art. 6	Aree fabbricabili	" 2
Art. 7	Fabbricati senza rendita	" 2
Art. 7 bis	Fabbricati inagibili o inabitabili	" 3
Art. 8	Fabbricati rurali	" 3
Art. 9	Terreni agricoli	" 3
Art. 10	Immobili posseduti da enti non commerciali	" 4
Art. 11	Dichiarazioni	" 4
Art. 12	Versamenti	" 4
Art. 13	Attività di controllo	" 4
Art. 14	Rateizzazione atti impositivi	" 5
Art. 15	Rimborsi e compensazioni	" 5
Art. 16	Potenziamento ed incentivazione uffici	" 5
Art. 17	Disposizioni finali	" 5
Art. 18	Principi generali e tutela dei contribuenti	" 5
Art. 19	Pubblicità del regolamento	" 5
Art. 20	Entrata in vigore	" 5
Art. 21	Casi non previsti dal Regolamento	" 6
Art. 22	Rinvio dinamico	" 6
Art. 23	Tutela dei dati personali	" 6



Art. 1
(Ambito di applicazione e scopo del Regolamento)

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997 e dall'articolo 50 della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria - IMU, di cui al D.Lgs n. 23 del 14 marzo 2011 ed al D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con la Legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

Art. 2
(Istituzione dell'imposta. Presupposto)

1. A decorrere dall'anno 2012, in via sperimentale, è istituita l'imposta municipale propria.
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio del Comune.

Art. 3
(Soggetti passivi)

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario, il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie di fabbricati, terreni ed aree edificabili. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo e' il concessionario. Per gli immobili, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e' il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 4
(Abitazione principale e pertinenze)

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
2. È equiparata all'abitazione principale, previa dichiarazione, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce permanentemente la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che la stessa non risulti locata a titolo oneroso. Allo stesso regime dell'abitazione sono sottoposte le eventuali pertinenze. È altresì equiparata all'abitazione principale, previa dichiarazione, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani, a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia, non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione sono sottoposte le eventuali pertinenze.
3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un' unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Si considerano altresì pertinenze, le unità immobiliari, anche se distintamente iscritte in Catasto, ubicate fino alla distanza massima di un chilometro dall'abitazione principale.
4. È fatto obbligo al contribuente di dichiarare le unità immobiliari che intende adibire ad abitazione principale e pertinenze della stessa.

Art. 5
(Detrazione abitazione principale)

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

2. Alla detrazione di base prevista dall' articolo 13, comma 10 del D.L. 201/2011 convertito con Legge 214/2011 è aggiunta, per gli anni 2012 e 2013, una maggiorazione di € 50,00 (per un massimo di € 400,00) per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante e residente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
3. Al fine di poter usufruire della maggiorazione della detrazione, il contribuente è obbligato a dichiarare il carico familiare di cui si avvale.

Art. 6
(Aree fabbricabili)

1. Per la sussistenza della edificabilità dell'area, come questa risulta definita dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 504 del 30 dicembre 1992 come richiamato dall'articolo 13 comma 2 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con la Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e, come chiarito dall'articolo 36 comma 2 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 convertito con Legge n. 248 del 4 agosto 2006, la stessa è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
2. Alla scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenziosi, il Comune determina, mediante atto deliberativo del Consiglio Comunale, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali di riferimento in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del D.Lgs n. 504 del 30 dicembre 1992 come richiamato dall'articolo 13 comma 3 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con la Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli di riferimento stabiliti ai sensi del comma precedente. La disposizione si applica anche per i casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione dei fabbricati, di interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs n. 504 del 30 dicembre 1992 come richiamato dall'articolo 13 comma 3 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con la Legge n. 214 del 22 dicembre 2011.
4. Qualora il contribuente abbia dichiarato aree fabbricabili in misura superiore a valori predeterminati ai sensi del comma 2, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

Art. 7
(Fabbricati senza rendita)

1. Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali "senza rendita" F/2, F/3 e F/4, i fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità "Ente Urbano" per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento ed i fabbricati comunque presenti sul territorio nazionale, in corso di costruzione anche se non iscritti in catasto, l'imponibile IMU è calcolato sulla base dei valori unitari medi per metro cubo di costruzione, così come determinati, con atto deliberativo del Consiglio Comunale, periodicamente e per zone omogenee.
2. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.

Art. 7 bis
(Fabbricati inagibili o inabitabili)

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, con obbligo di relativa comunicazione ai fini dell'applicazione dell'IMU.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell' articolo 3, comma 1, lett. c) e d) DPR n. 380 del 6 giugno 2001.
3. Si considerano tuttavia inagibili o inabitabili, sempreché non utilizzati, gli immobili sottoposti ad intervento di manutenzione straordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. b) DPR n. 380 del 6 giugno 2001 regolarmente autorizzato dagli uffici competenti del Comune per il periodo che va dalla data di inizio lavori alla data di ultimazione degli stessi oppure, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato.
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione.
6. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1, ha decorrenza dalla data in cui è accertato, lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva viene resa dal contribuente e presentata all'Ufficio IMU.

Art. 8
(Fabbricati rurali)

1. Per il fabbricato rurale ad uso abitativo, non ancora iscritto in catasto, l'imposta municipale è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita di unità similare già accatastata. È obbligo del contribuente presentare dichiarazione IMU con l'indicazione del valore provvisorio utilizzato ai fini del calcolo dell'imposta.

Art. 9
(Terreni agricoli)

1. Per i terreni agricoli, ad eccezione di quelli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984, anche se non posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli iscritti negli elenchi previdenziali, l'imposta municipale è dovuta sul valore catastale determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con la Legge n. 214 del 22 dicembre 2011. Per i terreni di fatto incolti o con coltivazione diversa da quella risultante in catasto, va presentata, all'Agenzia del Territorio, opportuna variazione colturale.
2. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli iscritti negli elenchi previdenziali è fatto obbligo di presentare la dichiarazione IMU per poter usufruire dell'agevolazione prevista per il calcolo dell'imponibile.

Art. 10

(Immobili posseduti da enti non commerciali)

1. Si applica l'esenzione agli immobili utilizzati da Enti non commerciali, di cui all'art.9, comma 8, del D.Lgs n. 23 del 14 marzo del 2011, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente stesso, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.

Art. 11

(Dichiarazioni)

1. Si fa obbligo al contribuente, di presentare dichiarazione nei seguenti casi:
 - a) applicazione di riduzioni ed esenzioni;
 - b) possesso di aree fabbricabili e di fabbricati, di cui agli articoli 6 e 7 del presente Regolamento, con l'indicazione dei dati catastali e del valore imponibile;
 - c) costituzione di atti societari e giudiziari che producano effetti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari (es.: locazione finanziaria, diritto di superficie, concessioni demaniali).
2. Le dichiarazioni di cui sopra devono essere consegnate o inviate all'Ufficio entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta.
3. Se l'omissione della dichiarazione è riferita a riduzioni, esenzioni ed agevolazioni le stesse non verranno applicate.

Art. 12

(Versamenti)

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D.Lgs 241 del 9 luglio 1997 esclusivamente mediante utilizzo del Modello F24, fatte salve le diverse disposizioni di livello nazionale che dovessero anche successivamente intervenire.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
3. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 13

(Attività di controllo)

1. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria.

Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

2. Il funzionario responsabile IMU, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le dichiarazioni di cui al precedente articolo 11 comma 1, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, verifica le unità immobiliari possedute dal contribuente, rilevanti ai fini IMU, nel corso dell'anno di imposta considerato e se riscontra che l'imposta dovuta non è stata versata in tutto od in parte, emette "avviso di accertamento d'ufficio" o "avviso di accertamento in rettifica", con l'indicazione dell'ammontare dell'imposta da corrispondere e l'aggiunta di sanzioni ed interessi previsti dalla legge.

3. Gli avvisi di cui al precedente comma devono essere notificati, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
4. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera € 30,00.

Art. 14
(Rateizzazione atti impositivi)

1. La rateizzazione del carico tributario IMU, non oggetto di riscossione coattiva, potrà essere ripartito fino ad un massimo di 12 rate mensili di pari importo:
 - a) sull'importo delle somme dilazionate sono dovuti gli interessi al saggio legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 15
(Rimborsi e compensazioni)

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il contribuente può compensare crediti e debiti a titolo di imposta municipale propria, anche riferiti ad annualità diverse, dandone comunicazione all'Ufficio entro il termine di scadenza del versamento a saldo relativo all'anno in cui si avvale di tale facoltà.

Art. 16
(Potenziamento ed incentivazione uffici)

1. Al personale addetto all'attività di gestione dell'imposta municipale propria sono attribuiti, annualmente, compensi incentivanti, nella misura stabilita dalla Giunta Municipale, sulla base delle maggiori somme introitate.

Art. 17
(Disposizioni finali)

1. Il presente Regolamento dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione dell'imposta, dalla sua entrata in vigore.

Art. 18
(Principi generali e tutela dei contribuenti)

1. Il presente Regolamento recepisce integralmente i principi dettati dalla Legge 27 luglio 2000 n. 212 in materia di tutela dei diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

Art. 19
(Pubblicità del Regolamento)

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'articolo 22 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico, nonché pubblicato sui siti ufficiali, affinché possa esserne presa visione.

Art. 20
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore con efficacia al primo gennaio 2012.

Art. 21
(Casi non previsti dal Regolamento)

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del Regolamento Generale delle Entrate tributarie comunali.

Art. 22
(Rinvio dinamico)

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraindicata.

Art. 23
(Tutela dei dati personali)

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni.



PUNTO N. 10 ALL'ORDINE DEL GIORNO - MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU".

PUNTO N. 11 ALL'ORDINE DEL GIORNO - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2013.

PRESIDENTE

Parola all'Ass. Capasso.

ASS. CAPASSO

Sì, grazie Presidente.

I punti all'ordine del giorno numero 10 e 11 riguardano l'imposta municipale propria, l'Imu, il... punto 10 modifica regolamento per l'applicazione dell'imposta, ricordo nella trattazione avuta in commissione è stato deliberato positivamente la modifica dell'articolo sette bis, dell'articolo 13 e 4.

Esattamente il sette bis è una aggiunta, in quanto avevamo l'articolo sette e poi l'otto, quindi è stato aggiunto il sette bis che disciplina fabbricati inagibili o non abitabili, è stato modificato il comma 4 dell'articolo 13 per quanto riguarda l'attività di controllo, abbiamo previsto il limite al di sotto di cui il comune non può procedere a accertamento e per quanto riguarda la modifica dell'articolo quattro il comma due abbiamo assimilato, quindi riconoscendo una maggiore agevolazione ai contribuenti abbiamo assimilato l'abitazione dei residenti italiani all'estero, la abbiamo assimilata a prima abitazione.

Se ricordo bene la commissione ha espresso all'unanimità parere favorevole e anche questo va nella direzione delle eventuali agevolazioni riconosciute ai cittadini in materia di imposta.

Per quanto riguarda invece il punto successivo, appunto le tariffe, confermiamo le tariffe, le aliquote già, e le detrazioni oltre a quella che vi ho elencata per quanto riguarda l'assimilazione della casa di abitazione per i residenti all'estero, quindi confermiamo le aliquote che il Consiglio Comunale ha approvato per l'anno 2012, quindi la aliquota del 5 per mille per la abitazione principale, che al momento, come è stato ribadito più volte nel corso del Consiglio Comunale è sospesa fino a decisione del governo, nazionale, e confermiamo la aliquota del 9 per mille per tutte le altre abitazioni, per tutti gli altri immobili.

Grazie.

CONS. TURCHETTA

Allora sarò sempre molto breve, vista l'ora tarda.

Troviamo ancora il tono, anche, di scherzare su cose molto serie chiaramente, però dobbiamo essere così anche.

Per quanto riguarda l'Imu, l'introito che il comune di Fondi ha fatto nel 2012 ebbene, c'è stato un aumento considerevole rispetto al preventivo, tanto che per la sola Imu di seconde e terze case, terreni edificabili e quanto altro, tolta l'Imu prima abitazione, il comune se non erro ha introitato circa 9 virgola 8 milioni di Euro.

9 virgola? Chiedo scusa, sì... sette virgola 4 milioni di Euro.

Ha introitato... Rispetto all'anno prima... sì, d'accordo.

Però abbiamo incassato quanto in più rispetto al 2011? Mi sembra che lo abbiamo anche detto in commissione... no, se... prego assessore.

ASS. CAPASSO

Sì, va beh, il termine di paragone non può reggere, perché avevamo una imposta diversa, che era l'Ici, dell'Ici se ricordo bene incassavamo e introitavamo 5 milioni e mezzo, di cui... 5 e 7 probabilmente, di cui due milioni e due dalle prime case che ci venivano riversate dallo stato, perché se ricordate bene dal 2008 la prima abitazione, quindi la casa di abitazione propria e anche quella data in uso gratuito ai famigliari entro, in linea retta, entro il primo grado era esonerata dall'imposta e l'equivalente ci veniva riversato dallo stato e introitavamo, se ricordo bene, tre milioni e mezzo per quanto riguarda tutto il resto, cioè le seconde case, i terreni edificabili e agricoli per la parte ovviamente...

CONS. TURCHETTA

Tutto compreso? Quindi 5 milioni e mezzo... l'anno scorso abbiamo introitato senza la prima casa circa 7 milioni e 4 di Euro, questi sono dati che mi avete dato voi in commissione, giusto? Quindi circa due milioni di Euro in più rispetto all'anno prima, anche se parliamo di Ici, in un caso e di Imu nell'altro, giusto? Quindi circa due milioni di Euro in più, rispetto al 2011.

Perché faccio questo raffronto? Perché il mancato introito, per quanto riguarda l'Imu prima casa, si aggira intorno ai due milioni e 4 di Euro, giusto assessore? Imu prima casa, non introitata al momento, si aggira intorno ai due milioni e 4 di Euro? Un milione e 9? Va bene, allora... va ancora più nella direzione del discorso che voglio fare, cioè io voglio dire questo in parole povere signori, chi vuole sentirmi, che nonostante nel 2013, attualmente, non dovremmo incassare l'Imu per la prima casa, dico non dovremmo, perché anche lì poi ci sono tutti i se e quanto altro, allora questa amministrazione senza l'Imu prima casa ha incassato forse anche qualche cosa in più rispetto all'anno scorso, solo di Imu seconde case, terze case, terreni edificabili.

Voglio dire che sindaco approvato il bilancio e li va anche dato atto che lo approvate in tempi relativamente ancora incerti riguardo l'Imu per la prima casa, l'impegno che io voglio da voi è

questo, che a prescindere da come va a finire la storia dell'Imu per la prima casa, quello che deciderà questo governo di non so se intese larghe o non sono come chiamarlo, l'impegno è questo: siccome l'Imu per la prima casa è... va tutto nelle casse comunali facciamo uno scatto di orgoglio sindaco, sempre considerando la situazione più che difficile che stiamo vivendo tutti quanti e, ma questo lo dico, perché sarebbe un punto a suo favore, di grande rilevanza, a prescindere da come va a finire questa storia dell'Imu entro la fine di agosto impegniamoci già da adesso verso i nostri concittadini e diciamo siccome l'introito Imu seconde e terze case aree edificabili è di somme più che sufficienti rispetto all'anno prima, a prescindere dall'Imu per la prima casa, io come sindaco, noi come amministrazione, esoneriamo i Fondani dal pagare l'Imu per la prima casa, la abitazione principale e per gli annessi e per tutti i manufatti che sono diciamo... che sono come dire... che vanno a sussidio della attività lavorativa, che sono... non mi viene... che sono strumentali, grazie, per la attività che.. questi imprenditori, artigiani, contadini, questi agricoltori, queste cooperative, portano avanti.

Questo è l'impegno che io sindaco vorrei strapparle questa sera, visto l'introito più che sufficiente che proverrà di sicuro, perché lo abbiamo già visto l'anno scorso, per l'Imu che riguarda seconde e terze case e terreni edificabili.

Guardi, l'onore sarebbe tutto vostro, io non avrei fatto niente, se non darvi l'input, il suggerimento, poi decidete voi.

SINDACO

Io ti ringrazio del suggerimento... no, io vorrei che... va beh, a dati che hai recuperato, però si vede che li hai recuperati fuori mano, penso che... no, va beh, dipende come li recuperi, perché se tu di un discorso ascolti soltanto alcune cose e vorrei, perché forse anche chi ci ascolta, e è giusto che per quanto non sia presente la televisione non si diano poi numeri che facciano disinformazione.

È vero che ci sono dei numeri che vanno letti in una maniera diversa da come tu li hai voluti estrapolare a tuo piacimento, i famosi 9 milioni e 830 sono ovviamente degli importi stimati che vanno letti di pari passo con il fondo di riequilibrio, di solidarietà, perché se è vero che noi rispetto a questo quadro prevediamo di incassare qualche milione di Euro in più è altrettanto vero che lo stato ci ha ridotto di tre milioni e mezzo il fondo di riequilibrio, quindi io ti prego non fare spallucce, perché sennò mi fai capire che non hai visto tutto il bilancio! Quindi quando tu mi dici o vuoi fare credere che siccome l'attuale sistema prevede un introito di gran lunga superiore alle nostre esigenze, dice una cosa che non corrisponde al vero! Perché il bilancio va visto nella sua complessità e quindi iniziamo a dare qualche elemento, perché non è che puoi fare un ragionamento così isolato, lanciando un numero, dicendo che siccome prevediamo di incassare tre milioni in più, due o tre rispetto all'anno scorso, quindi possiamo permetterci di fare non solo le riduzioni o meglio la sospensione alla prima casa, ma anche le riduzioni o addirittura mi

sembra avere capito la cancellazione dell'imposta per gli immobili destinati a attività produttive, tra l'altro altro elemento che vorrei che tu sapessi è che tutte le categorie D, quindi tutti gli immobili accatastati come D non vengono versati al comune, ma direttamente allo stato, dove li evidentemente la percentuale superiore allo zero 76 resta nelle casse dello stato.

Così come non è vero che gli agricoltori sono stati interessati nello stesso provvedimento di sospensione Imu, quindi loro non hanno in questo momento nessun prelievo per quanto riguarda i propri immobili, neanche per i relativi beni strumentali.

Allora la analisi va vista più ampia, perché noi non avremmo nessun motivo di arroccarci su una posizione che è impopolare all'inverosimile e il tuo suggerimento che ci hai dato, sottoforma di mozione anche nel bilancio scorso, non è che non vuole essere ascoltato, perché dici siccome siamo di due contrapposizioni politiche non vogliamo darti il merito di averci suggerito una cosa, è soltanto che in una valutazione più ampia, che non voglio farla in termini aritmetici, ma il bilancio di un comune è dato da una serie di voci, questa voce è una di quelle più importanti e è su questa voce che si basano tutte quelle attività che sono veramente state selezionate e è lì che vogliamo eventualmente tentare di dare una risposta al Cons. Forte su quali sono le prospettive, che anticipo di ristrettezza, noi nonostante questi ultimi, che vogliono fare apparire il bilancio, chissà, come se fosse un bilancio sovradimensionato, per una volontà politica di andare a mettere le mani nelle tasche dei cittadini, vi posso garantire che le voci, e voi le avete analizzate e sicuramente mi rileverete anche tagli su alcuni servizi, perché noi abbiamo dovuto tagliare alcuni servizi, cercando di preservare altri a cui abbiamo dato priorità, anche in continuità rispetto a delle scelte che vengono da lontano, una tra tutte la disabilità, le categorie fragili, cioè abbiamo cercato di rimodulare la spesa, cercando però di avere una certa attenzione su determinati elementi del bilancio.

Allora vi prego di fare una analisi molto più ampia, il dato che tu hai riportato a supporto del tuo auspicio è un dato che non può essere considerato così come ce lo hai rappresentato, perché va letto parallelamente e in modo diretto al fondo di solidarietà o di riequilibrio, che questo anno addirittura è di oltre o di circa un milione e meno rispetto all'anno scorso, quindi è un altro milione che noi dobbiamo andare a recuperare, nonostante quella stima **...(intervento fuori microfono)...** ancora?!

Nel 2012 avevamo 4 milioni e 540 mila Euro e rotti del fondo, questo anno siamo a un milione e 66 mila.

Quindi meno tre e mezzo che da una parte li dobbiamo andare sicuramente a recuperare, e non è una questione, perdonami, ma non perché ti debba convincere, tanto non ti convincerò, tu è quello il dato che domattina farai uscire, però correttezza vuole che non è che mi stai chiedendo di ridurre la spesa di 100 mila Euro e ritorniamo sempre al solito discorso, fai una festa in meno, qui si parla di tre milioni e mezzo di Euro, che per poterli recuperare dobbiamo andare a mettere

in discussione degli elementi di identità del nostro bilancio e attività amministrativa a cui non intendiamo rinunciare e ve li anticipo.

Vi ho parlato del trasporto scolastico in tante occasioni, della mensa, del centro diurno, dei minori, degli anziani intesi come ricoveri, delle fragilità, abbiamo una serie di voci che nel loro insieme superano già i tre o quattro milioni di Euro, ma noi di quello stiamo parlando! Se la Tares, di cui prima, però io non ti devo **...(intervento fuori microfono)...** noi possiamo stare qui per altri due giorni, le esternazioni di Tizio o Caio, del mio o altri partiti lasciano il tempo che trovano, perché stiamo parlando di una esternazione che già in questo governo di larghe intese non ha trovato corrispondenza, se non attraverso un escamotage e tale lo definisco, che ove mai non venisse trovata la soluzione significherebbe un ulteriore elemento di preoccupazione per il nostro bilancio, allora se dobbiamo parlare per proclami detti dal governo centrale ce l'ha detto prima Forte, noi qui si parla tra virgolette di che cosa? Ecco perché io dico se tu mi dici hai speso 100 mila Euro e li potevi evitare ci può stare pure, perché in questi ordini di idee, di questi numeri, qui si parla della voce principale del nostro bilancio, perché la Tares è una voce a se, quindi noi sulla Tares è come se non la avessimo, spendiamo... eventualmente se siamo bravi a ridurre il costo significa che i cittadini risparmieranno, ma non è che con quei soldi tu puoi andare a fare altro, la voce principale del nostro bilancio è questa, per quanto riguarda la spesa corrente, poi ci sono gli oneri concessori, i trasferimenti, quindi il tutto.. noi si parla di un bilancio sotto i trenta milioni di Euro, 27 circa, che vanno analizzati in ogni sua singola voce, Antonio Forte ci pregava di non scendere nella aritmetica, perché eventualmente ci possiamo anche perdere o difendere, perché fondamentalmente i bilanci possono essere letti in mille modi, o do una lettura, perché lo abbiamo costruito insieme l'impalcatura, altri forse non avendola chiara questa impalcatura legge, come è giusto che sia, questi numeri in un modo leggermente diverso, ma non si possono completamente così estrapolare e fare credere ai cittadini che noi questo anno incassiamo 9 milioni, siccome l'anno scorso ne abbiamo incassati 6 e 4.. 7 e 4, allora abbiamo tre milioni in più e potevamo evitare di mettere tasse e potevamo fare altre scelte di fiscalità.

Questo è quello che prego di avere bene presente e ci auguriamo che il governo alla scadenza del mese di agosto ci dia strumenti per poter così rivedere la fiscalità sugli immobili, perché se ci potessero essere inseriti dei correttivi, perché quando tutti i rappresentanti nazionali parlano di soppressione Imu devono sempre andare a trovare le altre risorse e questo è l'appello che faccio sempre, anche ai miei consiglieri che dicono facciamo questo, da dove li togliamo? Il bilancio è una cosa tanto difficile ma molto semplice, comunque ogni bilancio di ogni azienda e famiglia. Se io ho 100 questo o lo spendo da una parte o dall'altra, se la mia entrata diventa superiore o devo trovare un modo per farla rendere superiore o devo andare a ottimizzare.

PRESIDENTE

Grazie sindaco, se non ci sono altri interventi votiamo.

Punto 10.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: favorevoli: 18; contrari: 0; astenuti: 0.

Immediata eseguibilità.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: favorevoli: 18; contrari: 0; astenuti: 0.

Punto numero 11.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: favorevoli: 18; contrari: 0; astenuti: 0.

Immediata eseguibilità.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: favorevoli: 18; contrari: 0; astenuti: 0.

Comune di Fondi

Latina

Settore Bilancio e Finanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Modifica Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria "IMU".*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, li

10 LUG. 2013



IL DIRIGENTE
DOTT. COSMO MITRANO

Comune di Fondi

Latina

Settore Bilancio e Finanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Modifica Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria "IMU".*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, li


10 LUG. 2013



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
DOTT. COSMO MITRANO

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(prof.ssa Maria Luigia Marino)



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Francesco Loricchio)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio On-line di questo Comune secondo le disposizioni legislative vigenti in materia il **30 LUG. 2013** per restarvi 15 giorni ai sensi di legge.

Addì **30 LUG. 2013**

IL SEGRETARIO GENERALE



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del T.U. 267/2000

Addì **30 LUG. 2013**

IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. Francesco Loricchio)

